

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32648 Anno 2018

Presidente: MANZON ENRICO

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 17/12/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 28942-2017 proposto da:

ANDRE' MEDIA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINZIA CAPRIOTTI;

- *ricorrente* -

*contro*

ANDREANI TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO TASSO, FRANCO CARILE;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 355/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'AQUILA, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

#### Fatto

La società ricorrente impugna una sentenza della Commissione tributaria regionale de l'Aquila, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto corretto il calcolo della imposta di pubblicità fatta dal concessionario, Andreani srl.

Nella fattispecie, si trattava di cartelli pubblicitari bifronte, che, secondo la concessionaria, dovevano contare come due messaggi pubblicitari distinti, e dunque da tassare separatamente, per via della non identità del messaggio pubblicitario e della mancanza di connessione dell'uno con l'altro.

La società ha impugnato questa determinazione, adducendo diversi motivi di illegittimità, ed ora ricorre avverso la sentenza di appello, con quattro motivi.

Si è costituita con controricorso la società di riscossione.

Il ricorso è infondato.

#### Motivi

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione delle regole sull'onere della prova, ritenendo che, avendo la concessionaria stimato come duplice il messaggio pubblicitario, aveva l'onere di dimostrare tale duplicità. Invece, la decisione impugnata ha ritenuto duplice la pubblicità esposta, senza tener conto della ripartizione dell'onere della prova, e della circostanza che il Fisco non l'aveva assolto.

Il motivo è infondato in quanto la norma (art. 7 D.lvo n. 507 del 1993) prevede come tipica l'ipotesi della tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone, e, solo come ipotesi speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro. Quella invocata dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente, è dunque, l'ipotesi di uno speciale regime di tassazione rispetto a quella normale della imposizione plurima, fondata sulla pluralità di messaggi pubblicitari.

E' stata la società ad invocare questa ipotesi, a dispetto delle altre, e dunque gravava su di essa l'onere di dimostrare che il contenuto pubblicitario era unico, non rientrante nell'ipotesi tipica prevista dalla norma.

L'infondatezza di tale motivo comporta altresì il rigetto del terzo, con cui si eccepisce il difetto di motivazione della mancata applicazione di tale ipotesi.

Quanto al secondo motivo, va evidenziato che nella misura in cui si contesta alla decisione impugnata di basarsi su un presupposto di fatto inesistente (ossia che i messaggi pubblicitari si riferiscono ad aziende diverse) il vizio non è quello di violazione di legge, come ritenuto in ricorso, ma di travisamento del fatto, qualora ridondi in una motivazione rilevante. Comunque, la *ratio* della sentenza è altra da quella assunta dalla ricorrente: non già che i messaggi appartenessero ad aziende diverse, ma che non v'era il presupposto della connessione tra tali mezzi pubblicitari, necessario per l'unica imposizione.

Quanto al quarto motivo, la ricorrente si duole della mancata considerazione dei giudicati esterni. Invero la decisione di appello correttamente ha ritenuto che, essendo diverse le parti nei precedenti giudizi, non potesse parlarsi di giudicato esterno, e che comunque non ricorrevano nemmeno i termini per l'estensione del giudicato a terze parti, in quanto il rapporto tra la società ricorrente e la concessionaria è del tutto autonomo rispetto a quello che la stessa società ha avuto con altre concessionarie per imposizioni diverse.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 510, 00 euro, oltre accessori. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.